



Sentenza n. 27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Massimo Balestieri Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80184** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di X X (OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS e residente in OMISSIS, Viale OMISSIS, elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via F. Renella n. 70, presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato (legalact@pec.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V.P.G. Oriella Martorana, l'Avv. Rocco Capuzzi, su delega orale dell'Avv. Nello Sgambato,

per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, depositato in data 30.10.2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio il convenuto, all'epoca dei fatti OMISSIS, per sentirlo condannare al pagamento del danno erariale causato al Ministero della Difesa derivante dall'occupazione *sine titulo* dell'alloggio di servizio, occupazione per la quale era prevista un'indennità maggiore rispetto al canone effettivamente versato dal militare dal 08.05.2017 al 05.06.2023; il suddetto danno da minore entrata subito dall'Amministrazione è stato quantificato in € 9.577,69.

La vicenda origina da una comunicazione del 27.09.2022 della Procura Militare di Roma dell'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti del convenuto per il reato di truffa militare aggravata: al X viene, infatti, contestato di aver omesso di comunicare, in qualità di concessionario di alloggio di servizio, categoria "AST" (cioè di alloggio di servizio messo a disposizione per la temporanea sistemazione dell'appartenente e della sua famiglia) la perdita del titolo alla concessione del suddetto alloggio, di

averlo ceduto in uso a terzi e di continuare a pagare un canone inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere come utente *sine titulo*.

Infatti, dalle indagini effettuate dalla Procura Militare e dalla Guardia di Finanza, delegata dalla Procura Regionale, è risultato che il luogo di residenza della famiglia del convenuto era presso il OMISSIS in provincia di OMISSIS.

A questo proposito, nell'atto di citazione viene precisato che:

1) in data 10.11.2015, il convenuto presentava domanda di assegnazione di un alloggio di servizio (cat. AST), unitamente alla prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove dichiarava, tra l'altro, che il proprio nucleo familiare era composto dalla moglie, e da OMISSIS figli (minorenni);

2) in data 8.11.2016, veniva concesso "per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia" l'alloggio di servizio n. OMISSIS, per la durata di 8 anni, a fronte del pagamento di un canone mensile di € 80,19, soggetto ad aggiornamento ISTAT e adeguamenti ai sensi della normativa di riferimento;

3) il convenuto, per gli anni successivi alla concessione dell'AST non presentava le previste dichiarazioni, nonostante i solleciti degli Uffici competenti, regolarizzando solo in parte la sua posizione, in data 1.4.2022, con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli anni fiscali dal 2016 al 2020, ove indicava come luogo di residenza di tutto il nucleo familiare convivente il OMISSIS;

4) in data 2.3.2022, il Comando Militare della Capitale (Ufficio Alloggi) veniva a conoscenza dal Comando Comprensorio "OMISSIS", reparto in cui era in servizio il X, delle indagini da parte della polizia militare sull'irregolare conduzione dell'AST (che risultava, tra l'altro, ceduto a terzi).

Successivamente, in data 17.02.2023, il Comando Militare della Capitale, dopo essere stato notiziato circa l'esercizio dell'azione penale da parte della Procura Militare della Repubblica di Roma e dell'istruttoria intrapresa anche dalla Procura contabile, attivava la procedura prevista nei casi di decadenza.

Con nota del 7.6.2023, l'Ufficio Alloggi del Comando Militare della Capitale comunicava che il convenuto aveva rilasciato l'alloggio in data 06.06.2023 e che

il danno erariale per il periodo dal 08.5.2017 (sei mesi a decorrere dalla data di assegnazione) al 05.06.2023 (giorno antecedente al rilascio), ammontava a € 9.577,69 corrispondente alla differenza tra l'indennità di occupazione *sine titolo* che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere ed il canone effettivamente pagato nel periodo di riferimento indicato.

La Procura regionale ha addebitato il danno a titolo di dolo in quanto il convenuto:

- avrebbe omesso di presentare in tempo utile, nonostante i solleciti dell'Amministrazione, le prescritte dichiarazioni sostitutive annuali necessarie per comprovare la sussistenza del titolo alla concessione;
- non avrebbe occupato stabilmente l'alloggio, entro sei mesi dalla data di consegna, in quanto risulta agli atti che, nel periodo di riferimento, il proprio nucleo familiare risiedeva in altro comune (come comprovato dal fatto che i suoi figli, nel medesimo periodo, frequentavano la scuola in OMISSIS, in provincia di OMISSIS), determinando, in questo modo, la fattispecie di decadenza dalla concessione di cui all'art. 330, comma 1, lett. f) del Testo Unico dell'Ordinamento Militare.

- inoltre, consapevole del fatto di non aver più titolo alla concessione, ha ceduto in uso a terzi l'alloggio, così come accertato dalla Polizia militare in data 14.01.202, impiegando quindi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica natura, integrando, in questo modo, un'ulteriore causa di decadenza dalla concessione.

In data 9 febbraio 2024, il convenuto, ha presentato istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di un importo pari al 40% dell'ammontare del danno contestato o, in subordine, pari al 50% del danno.

La Procura regionale, con nota rilasciata pari data, ha espresso parere non favorevole all'istanza presentata in via principale mentre ha espresso parere favorevole sulla richiesta di accesso al rito abbreviato formulata in via subordinata in misura pari al 50% del danno contestato (€ 4.788,84).

Con memoria depositata in data 13 febbraio 2024, il convenuto si è costituito in giudizio richiamando le particolari condizioni di salute, per le quali ha ottenuto, in data 21.02.2023, il congedo per inidoneità assoluta al servizio, e che avrebbero giustificato la residenza presso il Comune di OMISSIS, ribadendo l'assoluta mancanza di

intenzionalità di recare un danno all'Amministrazione di appartenenza.

Nella medesima memoria veniva richiamata anche la richiesta di rito abbreviato con il relativo parere favorevole della Procura regionale al pagamento del 50% del danno erariale contestato nell'atto di citazione.

All'esito dell'udienza camerale del 05.03.2024, la Sezione, in sede di sommaria cognizione, accoglieva la richiesta con decreto n. 10/2024 del 16.05.2024 determinando nell'importo di € 4.788,84 la somma dovuta dal X per la definizione del giudizio; fissava, altresì in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il versamento dell'importo sopra indicato, con onere di deposito in Segreteria, entro il successivo termine di dieci giorni, della prova dell'avvenuto versamento e dell'attestazione, da parte dell'Amministrazione danneggiata, di avvenuto incasso della somma; in caso di omesso pagamento della suddetta somma, veniva fissata l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

Alla camera di consiglio, tenutasi preliminarmente all'odierna udienza pubblica, il Collegio ha

rigettato - con il decreto n. 1/2025 - l'istanza di rito abbreviato accertando l'omesso pagamento, nei termini prescritti, della somma determinata, e rinviando la prosecuzione del giudizio con rito ordinario alla successiva udienza pubblica, dove il P.M. ha sostenuto l'irrilevanza delle condizioni di salute del convenuto, addotte a titolo giustificazione della sua condotta, insistendo per l'accoglimento della domanda, in considerazione anche della circostanza che l'alloggio è risultato occupato non dall'interessato ma da un suo collega al quale lo stesso lo avrebbe ceduto.

L'Avv. Capuzzi, per il convenuto, ha evidenziato le peculiari condizioni di salute che avrebbero impedito il X di occupare l'immobile, riportandosi alle conclusioni depositate agli atti.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del danno da minore entrata subito dal Ministero della Difesa a causa dell'occupazione *sine titolo* da parte del convenuto dell'alleggio di servizio assegnatogli per l'uso esclusivo proprio e della sua famiglia.

2. Il Collegio osserva che i fatti riportati nell'atto di citazione possono considerarsi acclarati posto che dalla documentazione in atti risulta comprovata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio.

Del resto, lo stesso convenuto, già in sede di controdeduzioni, ha ammesso di non aver occupato stabilmente l'alloggio di servizio, limitandosi a giustificare il mancato utilizzo dell'immobile, per le finalità per le quali gli era stato assegnato, adducendo le sue particolari condizioni di salute a causa delle quali è stato congedato per inidoneità temporanea, con diverse proroghe, ed è stato collocato in aspettativa per motivi sanitari, condizioni di salute che hanno portato, successivamente, al riconoscimento, in data 21.02.2023, del giudizio di inidoneità in modo assoluto al servizio di istituto con il conseguente collocamento in congedo permanente.

Questa circostanza, unita alla necessità di proseguire le cure presso OMISSIS di OMISSIS avrebbe impedito al X di usufruire dell'alloggio di servizio avendo optato per la residenza presso il OMISSIS con il proprio nucleo familiare.

3. Tuttavia, ad avviso del Collegio, le suddette argomentazioni non possono essere considerate idonee a escludere la responsabilità del convenuto, posto che le certificazioni mediche depositate coprono solo un limitato periodo dell'arco temporale contestato e non possono assumere valenza esimente della circostanza che, comunque, il X non ha occupato stabilmente l'alloggio di servizio per le motivazioni per le quali gli era stato concesso, né ha comunicato all'Amministrazione di appartenenza l'asserita impossibilità a continuare ad occupare l'immobile, con la propria famiglia, continuando a pagare un canone ridotto; alloggio che, invece, nella consapevolezza della propria indisponibilità, cedeva a terzi.

4. La domanda, pertanto, va accolta e il Sig. X X va condannato al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di € 9.577,69, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c.

5. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo

Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **80184** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Sig. X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - OMISSIS (Comando Militare della Capitale), della somma di € 9.577,69, comprensiva di rivalutazione monetarie, oltre interessi legali, dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9

luglio 2024.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **298,47 (duecentonovantotto/47)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente